



Istituto Comprensivo "IV NOVEMBRE"

Via IV Novembre, 23

20015

Parabiago (MI)

D V R DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI

GENERALE

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A) ED ELABORATO SECONDO IL DISPOSTO DEGLI ARTT. 28 SS. DEL D.LGS 81 DEL 09/04/2008.

IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SI COMPONE DI:

PARTE GENERALE : Introduzione, definizioni , soggetti, attività, criteri, misure comuni, infortuni.

PARTE SPECIFICA : Analisi dei luoghi, mansioni e rischi connessi alle attività svolte nelle U.L.

1	Scuola Primaria "ALESSANDRO MANZONI"
2	Scuola dell'Infanzia di VIA GRAMSCI
3	Scuola dell'Infanzia di VIA XXIV MAGGIO
4	Scuola Secondaria di 1° Grado "ROMANO RANCILIO"
5	Scuola Primaria "EUGENIO TRAVAINI"
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0

PER CIASCUNA UNITA' LOCALE E' DISPONIBILE
UNA SEZIONE SPECIFICA DEL DOCUMENTO
CONSULTABILE AUTONOMAMENTE DAL RESTO

Data di elaborazione del documento

30/01/2026

MODELLO REV. 3-2026-DVRGEN

STUDIO TECNICO LEGALE

C O R B E L L I N I



Studio AGI.COM. S.r.l.

Redatto a cura e negli uffici di :

STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE

Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180

R.E.A. - C.F. - P.IVA 05078440962

E-mail info@agicomstudio.it www.agicomstudio.it

FIRME

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato approvato ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs n° 81 del 08 Aprile 2008 dal DATORE DI LAVORO come definito dall'Art. 2 lettera b) del medesimo Decreto. Esso è stato redatto al termine della valutazione dei rischi operata ai sensi dell'Art. 33 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 dal Datore di Lavoro di concerto con il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e, per i casi in cui la sua individuazione è obbligatoria, con il MEDICO COMPETENTE (Art. 29 comma 1).

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONINA MIRABILE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonina MIRABILE

FIRMA PER ESTESO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LUCA CORBELLINI

FIRMA PER ESTESO

MEDICO COMPETENTE
ROSALBA DE GIGLIO



Rosalba De Giglio
08/02/2026 19:06:41 UTC+0100

FIRMA PER ESTESO

Il documento è controfirmato dal RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA che ha partecipato, ai sensi dell'Art. 29 comma 2 D.Lgs 81/2008, all'attività di valutazione dei rischi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ANNA MARIA PIGNATARO

FIRMA PER ESTESO

TAVOLA DELLE REVISIONI

N.	DATA	REDATTORE	APPROVAZIONE	MODIFICHE
01	27/02/15	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	PRIMA STESURA
02	08/01/16	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
03	16/12/16	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
04	10/11/17	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
05	04/01/19	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
06	25/02/20	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
07	01/02/21	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
08	29/12/21	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
09	09/11/22	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO A/S 22-23 + REVISIONE MODELLO
10	28/11/23	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO A/S 23-24 + REVISIONE MODELLO
11	26/06/25	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO A/S 24-25
12	30/01/26	L. CORBELLINI	DATORE DI LAV.	AGGIORNAMENTO A/S 25-26

Data di elaborazione del documento

30/01/2026

MODELLO REV. 3-2026-DVRGEN

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è organizzato su 3 SEZIONI e 3 ALLEGATI:

SEZIONE 1

D.V.R. GENERALE

QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO E' DESTINATA A PRESENTARE AL LETTORE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, COMUNI A TUTTE LE UNITA' LOCALI.

ALLEGATO 1

D.V.R. GESTANTI

CONTENUTI SEZIONE 1

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO
DEFINIZIONI RICORRENTI
SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE E FIRME
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA
CRITERI DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE ADOTTATI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNI
ANALISI STATISTICA DELL'ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI
ESTRATTO CASI DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA
ESTRATTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN USO

CONTENUTI ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO INCOMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERIO E ALLATTAMENTO FINO AL 7° MESE DOPO IL PARTO

SEZIONE 2

D.V.R. SPECIFICO

QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO E' DESTINATA ALL'APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI DEI RISCHI RIFERITI AI SINGOLI PLESSI SCOLASTICI (UNITA' LOCALI)

PER CIASCUN PLESSO E' PRESENTE UN D.V.R. SPECIFICO

ALLEGATO 2

PIANI DI ATTUAZIONE

PER CIASCUN PLESSO E' PRESENTE UN P.D.A. SPECIFICO

CONTENUTI SEZIONE 2

DESCRIZIONE FISICA DELL'UNITA' LOCALE
ANAGRAFICA SOGGETTI DELLA SICUREZZA LOCALI
CLASSIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO
ANALISI DEGLI ACCESSI, VIE DI ESODO E CAPIENZE
ANALISI DEI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA PRESENTI
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI PER CATEGORIA

CONTENUTI ALLEGATO 2

ESPOSIZIONE SCHEMATICA DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO PRESENTI NEL PLESSO E PIANO DI MIGLIORAMENTO, SUDDIVISO PER COMPETENZA (ISTITUTO O ENTE LOCALE)

SEZIONE 3

PIANI DI EMERGENZA

QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO E' DESTINATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER GESTIRE OGNI EVENTUALE STATO DI EMERGENZA

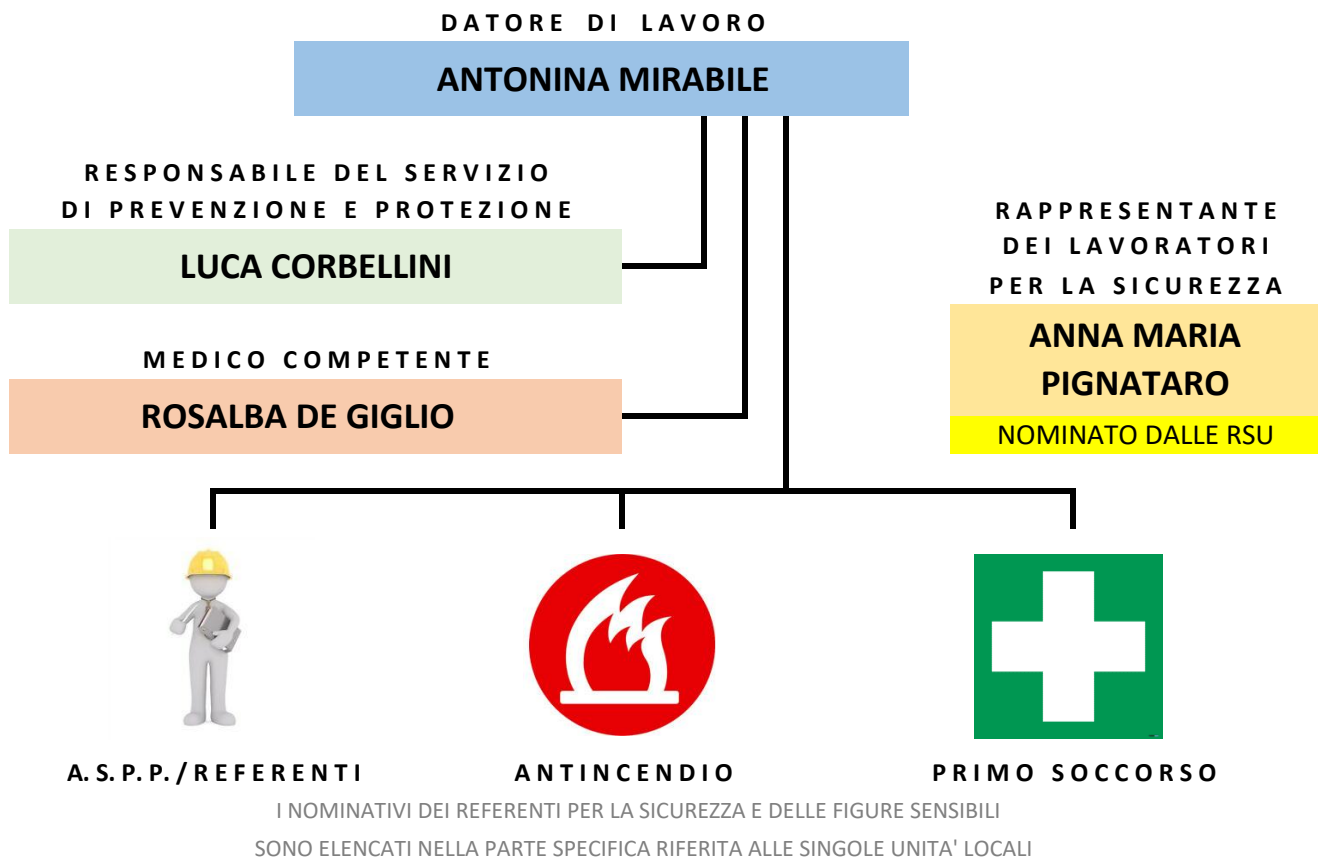
PER CIASCUN PLESSO E' PRESENTE UN P.E.E. SPECIFICO

CONTENUTI SEZIONE 3

ANAGRAFICA SOGGETTI DELLA SICUREZZA LOCALI
DESCRIZIONE METODI DI DIRAMAZIONE DELL'ALLARME
METODI PRINCIPALI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA
INDIVIDUAZIONE DI SGANCI E VALVOLE DI EMERGENZA
PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA

All'interno dell'Istituto Scolastico si individuano i seguenti ruoli:

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



UNITA' LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITA' LAVORATIVA

1	Scuola Primaria "ALESSANDRO MANZONI"	Via IV Novembre, 23 - 20015 Parabiago (MI)
2	Scuola dell'Infanzia di VIA GRAMSCI	Via Gramsci, snc - 20015 Parabiago (MI)
3	Scuola dell'Infanzia di VIA XXIV MAGGIO	Via Gaio Felice, 8 - 20015 Parabiago (MI)
4	Scuola Secondaria di 1° Grado "ROMANO RANCILIO"	Via Pascoli, 26 - 20015 Fraz. Villastanza di Parabiago (MI)
5	Scuola Primaria "EUGENIO TRAVAINI"	Via Olona, 22 - 20015 fraz. Villastanza di Parabiago (MI)
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SI COMPONE DI UNA PARTE GENERALE CONTENENTE ASPETTI DESCRITTIVI E VALUTAZIONI COMUNI ALL'INTERO ISTITUTO SCOLASTICO E DI UNA PARTE SPECIFICA COMPOSTA DA UN FASCICOLO PER OGNI UNITA' LOCALE DOVE VENGONO TRATTATE LE QUESTIONI AD ESSE RIFERIBILI INDIVIDUALMENTE.

ESCLUSIONI

Preso atto del fatto che all'interno degli edifici sono presenti aree non direttamente accessibili da parte del datore di lavoro e che quindi non possono essere oggetto di controllo/sorveglianza da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione; tenuto conto del fatto per altre aree non è stato possibile eseguire una valutazione approfondita circa il loro stato di conformità alla norma in quanto l'Ente Locale obbligato ex Art. 18 comma 3 D.Lgs 81/08 non ha provveduto a consegnare copia della documentazione obbligatoria o la stessa non è risultata essere completa; considerata la presenza di aree che sono soggette permanentemente o temporaneamente alla responsabilità di altro datore di lavoro, al fine della presente valutazione dei rischi sono escluse, totalmente o parzialmente le seguenti zone, ancorché contigue (o interne) e pertinenti all'edificio scolastico:

DESCRIZIONE DELL'AREA	STATO DI FATTO	DATORE DI LAVORO RESPONSABILE	CRITERIO DI GESTIONE ATTUATO
LOCALE DI COTTURA O PREPARAZIONE E SMISTAMENTO PIATTI	LOCALI SOGGETTI PERMANENTEMENTE AD ALTRO DATORE DI LAVORO	AZIENDA APPALTATRICE IL SERVIZIO DI REFEZIONE	Redazione D.U.V.R.I. (1)
LOCALE LAVAGGIO			
DEPOSITO E DISPENSA			
SPOGLIATOI E SERVIZI DEL PERSONALE DI CUCINA/SALA			
ALLOGGIO CUSTODE COMPLETO DI TUTTE LE PERTINENZE		ENTE O CUSTODE	Vigilanza limitata (2)
CENTRALE TERMICA, CABINA ELETTRICA, LOCALE POMPE	LOCALI NON UTILIZZATI COME LUOGHI DI LAVORO DALLA SCUOLA E NON DIRETTAMENTE ACCESSIBILI	ENTE PROPRIETARIO	Redazione D.U.V.R.I. (1)
TETTI CON RELATIVI ELEMENTI ACCESSORI (PLUVIALI, GRONDE)			
LOCALI DI USO ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO			
INTERCAPEDINI ORIZZONTALI E VERTICALI			
SOTTOTETTI NON UTILIZZATI DALL'ISTITUTO			
LOCALE TECNICO ASCENSORE			
PALESTRE, SPOGLIATOI E VARIE PERTINENZE UTILIZZATE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	LOCALI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE AD ALTRO DATORE DI LAVORO	ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA SPORTIVA	Vigilanza limitata (2)

(1) La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 81/08 viene regolarmente richiesta all'Ente Locale committente dei contratti quali la refezione o la manutenzione. In assenza di contratto di appalto o di prestazione d'opera viene richiesta all'Ente Locale la redazione di un protocollo d'intesa che permetta la regolamentazione delle interferenze.

(2) Con il termine "vigilanza limitata" si intende che il Dirigente Scolastico esegue le seguenti attività:

- Richiede periodicamente all'Ente Locale proprietario di effettuare le ispezioni ed i controlli periodici e fornire riscontro formale all'Istituto di tali controlli ai sensi dell'Art. 18 comma 3 D.Lgs 81/08;
- Segnala prontamente al proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (caduta di tegola, elementi del controsoffitto, parti di intonaco etc.) o riscontro visivo (presenza di fessurazioni, infiltrazioni etc.) per i necessari interventi sempre in riferimento al suddetto Art. 18 comma 3;
- Valuta il rischio sulla base dei riscontri ottenuti ai sensi del punto i);
- Prende opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio nel caso in cui riscontrasse evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli allievi.

REVISIONE DELL'INTERO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/08 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.

Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.

INDICE DELLA 1a SEZIONE – PARTE GENERALE

Firme	Pag.	2
Struttura del documento	"	3
Organigramma della sicurezza	"	4
Unità locali in cui si svolge l'attività lavorativa	"	4
Esclusioni	"	5
Revisione dell'intero documento di valutazione dei rischi	"	5
Premessa	"	7
Definizioni ricorrenti	"	8
Soggetti	"	10
Il Datore di lavoro	"	10
Il Servizio di prevenzione e protezione	"	11
Il Medico competente	"	12
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	"	12
I Dirigenti	"	13
I Preposti	"	14
I Lavoratori	"	14
Tipo di attività svolta	"	15
Criteri applicati e metodologia seguita per la valutazione e la misurazione dei rischi	"	15
Schematizzazione procedura di valutazione dei rischi – diagramma di flusso	"	20
La logica delle contromisure	"	21
Misure di prevenzione e protezione generali	"	22
L'analisi degli infortuni e dei "near miss" come metodo di valutazione dei rischi	"	26
Schede, Estratti ed Allegati	"	26
SCHEDA: STATISTICA INFORTUNI	"	27
Calcolo dell'Indice di frequenza	"	27
Calcolo dell'Indice di gravità	"	28
ESTRATTO: SORVEGLIANZA SANITARIA	"	30
ESTRATTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	"	31
ALLEGATO 1: GRAVIDANZA	"	33

PREMESSA

L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

L'art. 28 comma 1 sottolinea l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), dev'essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente (comma 1) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (comma 2).

Infine la valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Alla luce di quanto citato, il datore di lavoro ha provveduto alla stesura del presente documento.

Per esigenze di efficace organizzazione ed impaginazione dell'elaborato, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha ritenuto di dover strutturare lo stesso seguendo questa logica:

- dapprima è stata redatta una sezione introduttiva generale, contenente definizioni ricorrenti, soggetti della sicurezza, criteri seguiti per la misurazione e valutazione dei rischi, nonché un'elencazione delle misure di prevenzione e protezione generali, valide per ciascuna unità locale, che danno corpo alla filosofia seguita dall'Istituto nell'affrontare la materia della sicurezza sul lavoro a 360 gradi.
- Nella seconda parte invece si è approfondita la valutazione in senso specifico rispetto alle strutture, agli impianti ed alle mansioni presenti nelle singole unità locali (plessi).
L'impaginazione autonoma dell'analisi specifica per ciascuna unità locale, è tale da rendere possibile la fruizione pratica del documento nei singoli plessi garantendo un buon bilanciamento tra l'esigenza di completezza formale (garantita dalla parte generale) e quella di rapida e frequente consultazione (garantita dalla consegna nei plessi dello stralcio solo ad essi riferito).

DEFINIZIONI RICORRENTI

Al fine di una completa comprensione del contenuto del presente documento, si ritiene indispensabile dedicare questi primi paragrafi alla definizione dei principali concetti che si troveranno citati nelle pagine seguenti nonché del ruolo dei soggetti previsti dalla normativa vigente:

a) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

cc) Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività

formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

ff) Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

SOGGETTI

Il Datore di Lavoro

Con Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996 sono stati identificati come "datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 626/1994 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le Istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento (oggi D.Lgs 81/2008).

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a. Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g. Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione del presente documento;
- k. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- n. Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti alla presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori appartenenti a ditte diverse. Su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- o. Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p. Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- q. Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i quali tale rappresentante ha facoltà di intervento;
- r. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- s. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- t. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- u. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- v. Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- w. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a. La natura dei rischi;
- b. L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c. La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d. I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni;
- e. I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, negli Istituti che impieghino fino a 200 addetti.

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, per mezzo del suo Responsabile, provvede:

- a. All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.
- f. A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento;

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni previste dalla legge.

Il Medico Competente:

- a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie;
- e. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e con salvaguardia del segreto professionale;
- f. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- g. Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- h. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- l. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- m. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge;
- h. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l. Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
- m. Formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

I dirigenti

sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. A tali soggetti vengono attribuiti i seguenti obblighi:

- a. Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b. Collaborare con il datore di lavoro e il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) alla valutazione dei rischi delle specifiche attività lavorativa, al fine di definire le misure di prevenzione (esempio: sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale, attrezzature, gli interventi informativi e formativi ecc.);
- c. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro e qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- d. Segnalare al SPP i lavoratori a cui fornire i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e quanti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- e. Richiedere al SPP l'effettuazione della visita medica precedente alla ripresa dal lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni per i lavoratori sottoposti a tutela sanitaria;
- f. Informare le lavoratrici (di ruolo e non) gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dei rischi legati alle loro mansioni, così come definito dal D. Lgs 81/2008, far rispettare loro le prescrizioni definite dagli appositi documenti di valutazione dei rischi, non assegnare compiti che possano pregiudicare il loro stato di salute e quello del nascituro;
- g. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- i. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. Individuare in collaborazione con il datore di lavoro i lavoratori (responsabili servizio e/o responsabili unità operativa complessa) che svolgeranno i compiti di preposti alla sicurezza;
- n. Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, idonee alla fine della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, che devono essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione, se prevista. Informare i lavoratori sul corretto utilizzo delle attrezzature;
- o. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui all'art. 36 - 37, avvalendosi della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione

All'interno delle Istituzioni scolastiche statali, è apparso fin dalla prima ora complessa l'identificazione della figura dei dirigenti, soprattutto se vista in funzionale connessione con quella dei preposti, definita al paragrafo seguente, in quanto la norma è evidentemente orientata verso le imprese più tradizionali rispetto a quelle scolastiche.

La scelta operata per questa trattazione è stata quella di riferirsi alla pubblicazione dell'INAIL "Gestione prevenzione sicurezza scuola" – Edizione 2013 che individua per il ruolo dei dirigenti la figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, del Collaboratore del Dirigente con funzioni di sostituzione permanente, del Responsabile (referente,

fiduciario) di plesso o di succursale e del Responsabile di laboratorio (purché disponga del potere gerarchico e funzionale di organizzare le attività del personale di laboratorio).

I preposti

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f.bis In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g. Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Anche nel caso dei preposti, la scelta fatta è stata quella di riferirsi alla pubblicazione dell'INAIL "Gestione prevenzione sicurezza scuola" – Edizione 2013 che individua per il ruolo dei preposti: Gli insegnanti tecnico-pratici ed i docenti che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'uso dei laboratori o di aule attrezzate, il coordinatore o caposquadra dei collaboratori scolastici, il responsabile dell'ufficio tecnico (se presente), il responsabile del magazzino (quando presente) ed il coordinatore della biblioteca.

I lavoratori

Ogni lavoratore deve:

- a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA

L'ente cui fa riferimento il presente documento è un Istituto di Istruzione Statale, rientrante nell'elenco di cui all'Art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/08.

Con riferimento agli obblighi derivanti dall'Art. 32 comma 2 del T.U. Sicurezza in materia di criteri per l'individuazione di R.S.P.P. ed A.S.P.P., è opportuno rammentare che gli stessi devono possedere attestati di frequenza a corsi specificamente incentrati sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e che la determinazione della congruità di tali corsi deve essere dedotta facendo riferimento al macrosettore a cui l'ente appartiene.

Il codice attività prevalente classifica l'Istituto come rientrante nel macrosettore ATECO n. 8.

8	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA ISTRUZIONE 85 ISTRUZIONE
---	-----------------------------	--

CRITERI APPLICATI E METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE E LA MISURAZIONE DEI RISCHI

Per la comprensione di questo elaborato anche da parte di chi, pur conoscendo perfettamente le dinamiche lavorative, non ha dimestichezza con alcune terminologie tipiche di questa scienza, riteniamo fondamentale muovere da qualche definizione che poi ci darà la possibilità di meglio entrare in argomento. Per partire nessuna definizione ci pare più opportuna di quella di "*rischio*".

Non esiste attività umana priva di rischio in senso assoluto.

Il rischio è infatti definibile come *la probabilità che accada un evento dannoso di un certo rilievo* quindi, come vedremo meglio più avanti, il rischio è una sorta di combinazione di probabilità di accadimento di un evento e gravità delle conseguenze attese dal verificarsi dell'evento stesso.

Alla scienza della sicurezza non interessano però tutti i rischi, ma solamente quelli che hanno come vittima dell'evento dannoso i lavoratori nell'esercizio della loro attività lavorativa; non a caso si parla di "sicurezza sul lavoro".

Il danno di cui si parla nella definizione di cui sopra può essere una lesione fisica (e in questo caso si parla di *infortunio*) oppure una alterazione negativa dello stato di salute del lavoratore (*malattia professionale*), entrambe queste manifestazioni del danno devono essere prevenute, ridotte e se possibile azzerate.

Ora che abbiamo definito questi concetti di base possiamo rilevare come, spesso, financo gli specialisti della materia, utilizzino terminologie improprie per nominare i rischi; per esempio spesso sentiamo parlare di "*Rischio rumore*", il rumore però non è un rischio bensì un *pericolo*, cioè un oggetto o una situazione che potenzialmente può recare danno. Quindi sarà corretto parlare di "Pericolo rumore" che dà origine al "Rischio sordità".

Occorre precisare che la individuazione e la valutazione dei rischi non deve essere intesa come il solo esercizio stilistico che si conclude nel momento in cui viene steso un elenco esaustivo di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, bensì come quella di individuare tutti i rischi al fine di raggiungere il vero obiettivo che è quello di trovare, per ciascuno di essi, le contromisure più adatte al fine di ottenere il suo azzeramento o, più realisticamente, riduzione entro limiti accettabili.

Al fine di addivenire alla più corretta individuazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori di questo ente ci siamo rifatti all'esperienza maturata, all'analisi comparata eseguita con documenti di valutazione dei rischi di altri soggetti affini, ai riferimenti tratti dalle "*linee guida per la valutazione dei rischi*" dell'I.S.P.E.S.L., nonché al medesimo documento redatto dal Coordinamento Regioni per l'applicazione del D.Lgs 81/08, coordinate con l'osservazione della realtà.

Tutti gli specialisti di questa materia ritengono che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia il primo e più importante adempimento di competenza del datore di lavoro che gli consente di arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà lavorativa; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e di programmazione temporale dell'applicazione delle stesse.

Il procedimento di valutazione dei rischi è un'attività che ha l'obiettivo di fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere provvedimenti per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Esso è svolto dal datore di lavoro stesso con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito R.S.P.P.), con il medico competente (di seguito M.C.) se previsto e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.).

Nella pratica la valutazione dei rischi può dirsi correttamente eseguita se, alla fine della stessa, è possibile:

- Suddividere le mansioni e le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte;
- Identificare le potenziali fonti di pericolo;
- Identificare i lavoratori esposti;
- Quantificare i rischi, stimando entità dell'esposizione e gravità degli eventuali effetti;
- Definire le priorità degli interventi necessari;
- Individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

Per poter validamente identificare le potenziali fonti di pericolo, è corretto valutare quei rischi che risultino ragionevolmente prevedibili, nell'esecuzione di tutte le attività che vengono svolte in ciascuna tipologia di area di lavoro.

L'identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili delle norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: R.S.P.P., R.L.S., M.C. e altre figure che possono validamente essere consultate (docenti, collaboratori scolastici, responsabili di laboratorio etc.).

Questo procedimento eviterà di identificare i pericoli esclusivamente in base ai principi generalmente noti, e consentirà di addentrarsi in fattori di rischi peculiari di un'attività o di un luogo in cui si esegue l'attività lavorativa. Naturalmente si avrà cura di filtrare il pericolo oggettivamente inteso dagli elementi soggettivi che possono portare il lavoratore a sovrastimare o sottostimare il rischio in funzione dell'abitudine ad esso o, al contrario, della iper-sensibilità allo stesso.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro del nostro Istituto di istruzione, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative tipiche, possono essere suddivisi, per comodità della loro trattazione, in tre grandi categorie tipologiche:

- 1) **RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA**
dovuti alle strutture/attrezzature/ impianti/ sostanze / incendio / esplosione
- 2) **RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE**
dovuti ad agenti chimici / fisici / biologici
- 3) **RISCHI A VALUTAZIONE OBBLIGATORIA**
incendio / stress lavoro-correlato / campi elettromagnetici

Dopo aver censito tutte le situazioni pericolose tipiche dell'attività o del luogo, si evidenzierà il numero di lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

Affinché la "cultura della sicurezza" sia effettivamente diffusa e perseguita, i lavoratori devono essere individuati nominalmente o per gruppo omogeneo chiaramente individuato, in maniera da rendere limpida la comprensione, da parte di ogni categoria di lavoratore, della personale esposizione o meno al rischio.

E' chiaro che i rischi non sono tutti uguali, alcuni sono remoti ma molto gravi nelle conseguenze dannose che li caratterizzano, altri sono molto meno dannosi ma assolutamente frequenti nella loro probabilità di accadimento. Ai fini di questa valutazione il rischio (R) è definito come il prodotto della Probabilità (P) di accadimento di un certo evento dannoso per la gravità (G) o "magnitudo" del danno atteso:

$$R = P \times G$$

Questa formula consente di definire una **scala di priorità** cui faremo riferimento al momento dell'analisi di ciascuno dei rischi individuati. Tale scala si riferisce all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni che comportano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G) possa ammettere 3 valori:

Tabella della PROBABILITA' (P)		
VALORE	LIVELLO DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	EVENTO MOLTO PROBABILE	Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	EVENTO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui, alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	EVENTO POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate sul livello di "sorpresa" che desterebbe l'avverarsi di un evento.

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso:

Tabella della GRAVITA' o MAGNITUDO (G)		
VALORE	LIVELLO DI GRAVITA' DEL DANNO	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	DANNO GRAVE	Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili ed invalidanti.
2	DANNO MEDIO	Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	DANNO LIEVE	Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà assolutamente prioritaria la programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di eventi poco probabili.

Definita la formula di calcolo del rischio ($R = P \times G$), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la probabilità:

MATRICE DEL RISCHIO

3	6	9	3
2	4	6	2
1	2	3	1
1	2	3	

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate

RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da programmare con urgenza

RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più facilmente migliorative da programmare nel medio/breve termine.

La matrice del rischio come sopra introdotta, consentirà al datore di lavoro di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

Essa rappresenta un valore fondamentale per tutte quelle realtà come quella scolastica in cui il datore di lavoro non determina in maniera autonoma ed illimitata gli interventi da eseguire, in quanto questi trova forti limiti nella presenza di vincoli di bilancio molto stringenti e nella non proprietà degli immobili in cui svolge la propria attività istituzionale.

Questo metodo inoltre è universalmente apprezzato quale sistema di “oggettivizzazione” del rischio, il quale potrà essere affrontato avendo ben chiaro quale livello di allerta genera all’interno dell’organizzazione.

Naturalmente resta intrinseca una certa soggettività nella valutazione della scala di probabilità e di gravità, che però può essere ridotta avviando procedure che comportino un confronto continuo con più operatori e soprattutto con coloro che di fatto eseguono le operazioni pericolose o utilizzano le diverse attrezzature.

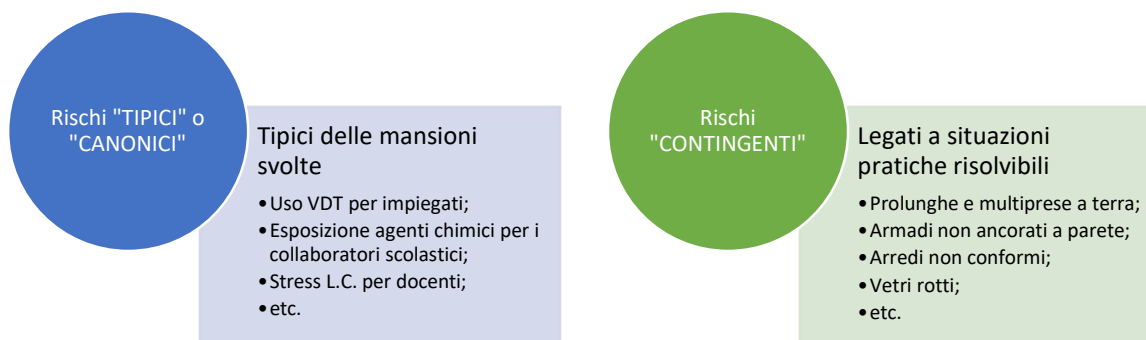
In via teorica, l’ordine delle priorità non dovrebbe subire variazioni conseguenti a valutazioni di tipo economico.

Tutti i rischi individuati, messi in ordine di priorità utilizzando la matrice del rischio, devono essere affrontati individuando e programmando misure di prevenzione e protezione che perseguano questi obiettivi:

- 1) Eliminazione totale dei rischi alla fonte se possibile o, in subordine loro riduzione al minimo;
- 2) Possibilità della programmazione della prevenzione;
- 3) Sostituzione sistematica di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno;
- 4) Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e di studio, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;
- 5) Osservanza delle priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- 6) Limitazione massima del numero di studenti e lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio;
- 7) Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di lavoro;
- 8) Osservanza delle misure igieniche;
- 9) Osservanza delle misure di protezione collettive ed individuali;
- 10) Osservanza delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione di studenti e lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato;
- 11) Uso di segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- 12) Attuazione di regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- 13) Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- 14) Istruzioni adeguate ai lavoratori

Il **piano di attuazione** degli interventi dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione, la verifica della loro effettiva messa in opera, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese.

Ai fini della redazione del presente documento è stata fatta la scelta di suddividere, per comodità nella trattazione, i rischi in due tipologie:



I Rischi “TIPICI” vengono affrontati nella prima parte delle sezioni dedicate alle singole unità locali e sono frutto principalmente dell’osservazione ed analisi delle mansioni e delle attività svolte nei luoghi di lavoro, così come delle apparecchiature utilizzate e degli agenti chimici, fisici e biologici a cui le varie categorie di lavoratori risultano essere esposti.

I Rischi "CONTINGENTI" sono invece maggiormente connessi all'attività di osservazione dei luoghi di lavoro svolta in occasione dei sopralluoghi e sono individuati, valutati e comunicati ai soggetti obbligati ad intervenire all'interno dell'Allegato DUE delle sezioni riferite alle singole unità locali, denominato "PIANO DI ATTUAZIONE". Questo allegato oltre ai rischi include altre 3 categorie di osservazioni, talune rivolte al datore di lavoro, altre all'Ente Locale proprietario:



RISCHI CONTINGENTI

- Situazioni pericolose e probabili
 - Infitto vetusto
 - Insufficienti vie di esodo
 - etc.



NON CONFORMITA' A NORME GIURIDICHE

- Violazioni di regole che non costituiscono un "rischio"
 - BB.AA.
 - Mancanza cartellonistica bagni
 - etc



MIGLIORIE

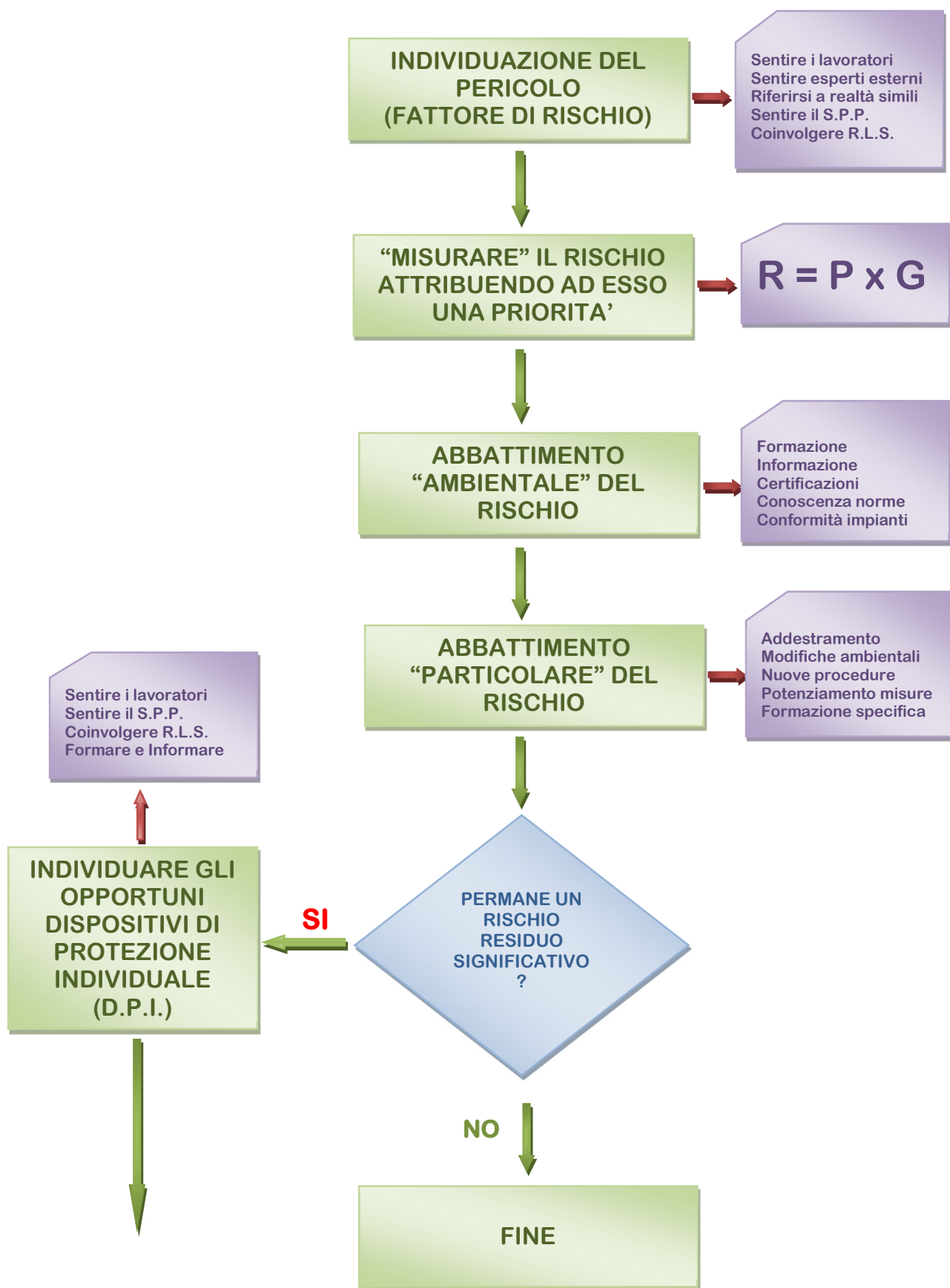
- Azioni non obbligatorie ma migliorative delle condizioni di sicurezza



BUONE PRASSI

- Condotte che vengono attuate e che devono essere mantenute nel tempo

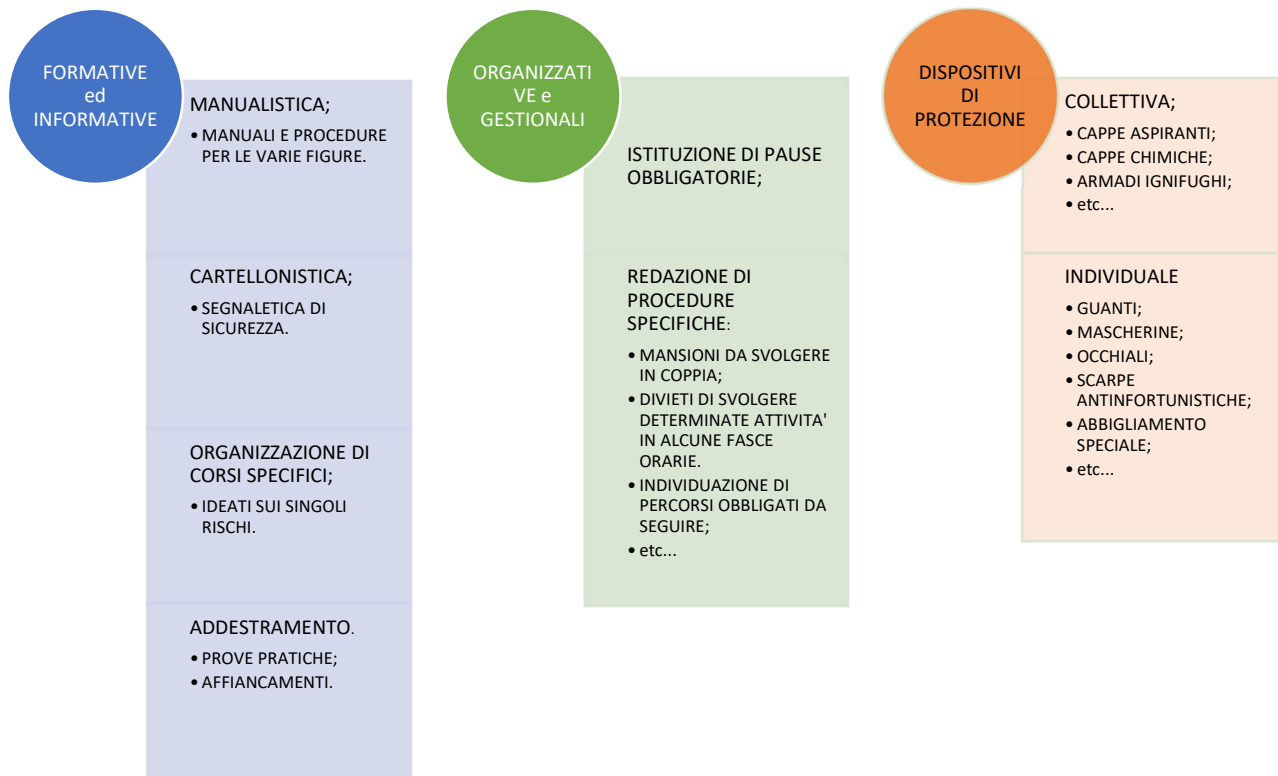
SCHEMATIZZAZIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DIAGRAMMA DI FLUSSO



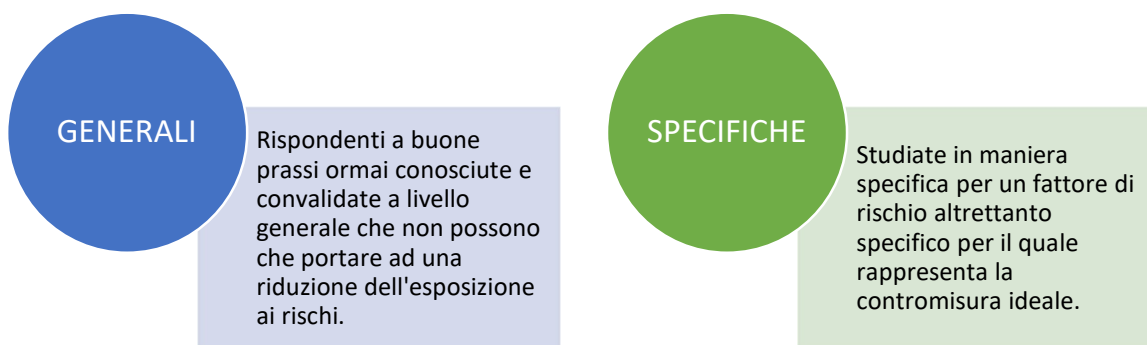
LA LOGICA DELLE CONTROMISURE

Abbiamo detto, in precedenza, che il vero obiettivo insito nella valutazione dei rischi non è tanto quello di compilare un elenco di rischi potenziali a cui i lavoratori sono esposti, bensì di considerare tale elenco come il punto di partenza per stabilire quali contromisure possano essere prese al fine di azzerare o, più verosimilmente, ridurre, l'esposizione dei lavoratori a tali rischi.

Con il termine “contromisure” si intendono le misure di prevenzione e protezione che, ai fini della presente valutazione intendiamo così suddividere:



Secondo un'altra logica le “misure di prevenzione e protezione” possono essere suddivise anche in questo modo:



Le misure di prevenzione e protezione GENERALI, rappresentano l'applicazione della “filosofia della sicurezza” dell'Istituto Scolastico al lavoro quotidiano, esse sono esposte a partire dalla pagina seguente, in quanto attuabili in tutti gli ambienti scolastici, indipendentemente dalle specificità degli stessi, mentre quelle SPECIFICHE sono individuate nella fase relativa alla valutazione dei singoli rischi rilevati per ciascun ambiente ed unità locale.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

L'Istituto di istruzione, al fine di porre in essere comportamenti che riducano genericamente il profilo di rischio, ha provveduto ad integrare le misure di prevenzione e protezione speciali, individuate specificamente per i singoli rischi e che sono elencate nei paragrafi inerenti alla valutazione dei rischi particolare dei singoli ambienti lavorativi, con misure organizzative, gestionali e formative generali di cui ci sembra corretto parlare anticipatamente in quanto riconducibili ad una attività preventiva generale:

TIPOLOGIA MISURA	ARGOMENTO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
ORGANIZZATIVA GESTIONALE	RAPPORTI CON I LAVORATORI	SI PROVVEDE AD AVERE SEMPRE UN ELENCO DETTAGLIATO ED AGGIORNATO DEL NUMERO, DELLA QUALIFICA E DEL PROFILO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (DOCENTI E NON DOCENTI) E DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO L'ISTITUTO AL FINE DI POTER RICOSTRUIRE LO STATO DELLA FORMAZIONE E DELLE CONOSCENZE ACQUISITE DA CIASCUNO	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA	FIN DAL PRIMO MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
		IL DIRIGENTE SCOLASTICO, VISTI I MANSIONARI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI C.C.N.L., PROVVEDE AD ASSEGNARE NELLO SPECIFICO I DIVERSI COMPITI LAVORATIVI RISPETTANDO I PROFILI PROFESSIONALI DI ASSUNZIONE E COINVOLGENDO GLI INTERESSATI, OLTRE CHE GARANTENDO SEMPRE ADEGUATA ISTRUZIONE SULL'INTRODUZIONE DI NUOVE MACCHINE, ATTREZZATURE O PROCEDURE DI LAVORO	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA	FIN DAL PRIMO MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
		TUTTO IL PERSONALE CONOSCE L'ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO (SIA FUNZIONALE CHE DI EMERGENZA) IN QUANTO ESSO È AFFISSO NELLA BACHECA DELLA SICUREZZA DEI SINGOLI LUOGHI DI LAVORO	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO DI PLESSO	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO
		PER LA DEFINIZIONE E LA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) RITENUTI NECESSARI, SI È PROVVEDUTO A CONSULTARE E COINVOLGERE I LAVORATORI INTERESSATI OLTRE A GARANTIRE NEL TEMPO LA LORO FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA MEDIANTE CONTROLLI PERIODICI	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		IN OGNI PLESSO SCOLASTICO ESISTE ALMENO UNA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO CHE VIENE MANTENUTA EFFICIENTE E COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA A CURA DEL PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO, O DI ALTRO INCARICATO SCELTO DAL DATORE DI LAVORO, CHE HA RICEVUTO UNA COPIA DELL'ELENCO DEL CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA COME PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE N° 388 DEL 2003	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		IL LAVORO È ORGANIZZATO IN MANIERA DA CONSENTIRE A TUTTO IL PERSONALE DI ALTERNARE PERIODI DI LAVORO IN PIEDI E PERIODI DI LAVORO SEDUTI. NON ESISTE ALCUN ATTREZZO DI PESO GRAVOSO DA SOLLEVARE (INTENDENDO PER GRAVOSI PESI SUPERIORI A 25KG PER GLI UOMINI, 20 KG PER LE DONNE), DURANTE IL MOMENTO INFORMATIVO È COMUNQUE PREVISTA LA SPIEGAZIONE DELLE PROCEDURE CHE È MEGLIO ADOTTARE QUANDO CI SI TROVA OCCASIONALMENTE A SOLLEVARE PESI. LA PROCEDURA PREVEDE COMUNQUE CHE, IN QUELL'OCCASIONE, IL CARICO VENGA SOLLEVATO RICORRENDO ALL'AUTO AIUTO DI UN COLLEGA	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
ORGANIZZATIVA GESTIONALE	RAPPORTI CON R.L.S.	IL RUOLO DELL'R.L.S. È ESSENZIALE, VIENE RICHIESTO ALLE R.S.U. LA SUA INDIVIDUAZIONE O DI ORGANIZZARE LE ELEZIONI OPPURE, IN SUBORDINE, LA NOMINA DI UN SOGGETTO TERRITORIALE DI ESPRESSIONE SINDACALE, IN MODO DA GARANTIRE LA SUA COSTANTE CONSULTATO PER LE QUESTIONI INERENTI ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	DATORE DI LAVORO	IN OGNI OCCASIONE ENTRO TEMPI BREVI
ORGANIZZATIVA GESTIONALE	RAPPORTI CON S.P.P.	È STATO ISTITUITO IL "SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" COMPOSTO DA UN RESPONSABILE AVENTE I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 32 D.LGS 81/08 E SI È PROVVEDUTO A CREARE UN COORDINAMENTO TRA I DIRIGENTI/PREPOSTI DI PLESSO ED I REFERENTI (A.S.P.P.) DI PLESSO CHE, CON DATORE DI LAVORO ED R.S.P.P. FORMANO LA "COMMISSIONE SICUREZZA" CHE SI OCCUPA DELL'APPLICAZIONE PRATICA DELLA MATERIA NELLE VARIE PERTINENZE DELL'ISTITUTO	DATORE DI LAVORO	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO
		È STATO REDATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED È STATO DICHIARATO IL PIANO DI ATTUAZIONE CON GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E LE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI.	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO
		TUTTO IL LAVORO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI È STATO SVOLTO E SARÀ CONTINUAMENTE SVOLTO COINVOLGENDO I LAVORATORI CHE HANNO DATO IL LORO CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL D.V.R.	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		È INDETTA CON FREQUENZA ALMENO ANNUALE LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 35 D.LGS 81/08)	DATORE DI LAVORO	UNA VOLTA ALL'ANNO
		È STATO REDATTO UN PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE IL CUI CONTENUTO È ADEGUATO ALLE NECESSITÀ DELLA SCUOLA. ESSO È NOTO AI LAVORATORI ED AGLI ALUNNI IN QUANTO È OGGETTO DI APPOSITA SEDUTA INFORMATIVA ED È SIMULATO CON LA FREQUENZA DI ALMENO 2 VOLTE PER OGNI ANNO (PUNTO N° 12 DEL D.M. 26/08/1992)	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA MISURA	ARGOMENTO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
ORGANIZZATIVA GESTIONALE	IMPIANTI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE	TUTTI GLI AMBIENTI SONO PROVVISI DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHE VIENE MANTENUTO FUNZIONANTE ED OPPORTUNAMENTE REGOLATO MEDIANTE RICHIESTE ALL'ENTE PROPRIETARIO CHE NE E' GESTORE.	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		IN TUTTI I LOCALI SI VIGILA AFFINCHÉ SI ABBI A UN LIVELLO DI ILLUMINAZIONE ADEGUATO E, IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO, È REALIZZATO UNO STRETTO RAPPORTO DI INTEGRAZIONE TRA ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE.	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		SI VIGILA SULLA FORNITURA DI ARREDI GARANTITA DALL'ENTE LOCALE PROPRIETARIO AFFINCHÉ I TAVOLI E LE SEDIE DEGLI STUDENTI RISPETTINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LE NORME DI BUONA TECNICA, SIANO DI DIMENSIONI E COLORI ADATTI, COMBINABILI TRA LORO PER CONSENTIRE ATTIVITÀ DI GRUPPO VARIAMENTE ARTICOLATE. LE LAVAGNE, I TAVOLI E LE SEDIE DEGLI INSEGNANTI RISPETTINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LE NORME DI BUONA TECNICA.	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		L'USO DELLE SCALE PORTATILI NON E' VIETATO, TUTTAVIA QUELLE PRESENTI SI UTILIZZANO SOLO IN MODO OCCASIONALE E VENGONO USATE CORRETTAMENTE PER RAGGIUNGERE PER BREVI PERIODI LA QUOTA NECESSARIA. SI VIGILA A CHE NON SIANO PRESENTI SCALE DI ALTRO TIPO, CHE LE CALZATURE UTILIZZATE DURANTE IL LORO USO SIANO CHIUSE E DOTATE DI SUOLA IN GOMMA, NONCHÉ L'ABBIGLIAMENTO SIA IDONEO (NON TROPPO LUNGO NÉ DI AMPIEZZA TALE DA POTER DETERMINARE UN INCIAMPO IN FASE DI SALITA/DISCESA). PER I COMPITI CHE COMPORTANO LA NECESSITÀ DI PORTARE IN ALTO/BASSO DEGLI OGGETTI E' PRESCRITTO CHE IL PERSONALE SI FACCIA AIUTARE DA UN ALTRO COLLEGA.	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		IL PERSONALE DELL'ISTITUTO, SOPRATTUTTO QUELLO DEPUTATO A GARANTIRE LA SICUREZZA E QUELLO DEPUTATO AGLI ACQUISTI, VERIFICA CHE TUTTE LE MACCHINE ACQUISTATE DOPO IL 21 SETTEMBRE 1996 SIANO DOTATE DI MARCHIATURA CE DI CONFORMITÀ E REGOLARE MANUALE D'USO (D.P.R. 459/1996)	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		SI VIGILA AFFINCHÉ NESSUNA ATTREZZATURA PERICOLOSA NÉ SOSTANZA INFIAMMABILE O TALE DA ESPORRE A RISCHIO CHIMICO O BIOLOGICO NON RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA, VENGA DEPOSITATA ALL'INTERNO DELLE AULE O DI ARMADI EVENTUALMENTE COLLOCATI IN ESSE O ALL'INTERNO DI OGNI ALTRO LOCALE SCOLASTICO. NON VENGONO ESEGUITE ESPERIENZE SCIENTIFICHE IN AULE NON ADIBITE AD USO "LABORATORIO"	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
		SI VIGILA AFFINCHÉ ALL'INTERNO DEI LOCALI SIA PRESENTE LA SEGNALETICA DI EMERGENZA E DI SICUREZZA CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA UNI/EN/ISO 7010/2012, NONCHÉ QUELLA PERSONALIZZATA REDATTA DAL S.P.P. RECANTE LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA
	VIAGGI DI ISTRUZIONE	ATTESO CHE LA VALUTAZIONE DELLA GENERALE IDONEITÀ ED ADEGUATEZZA DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE UTILIZZATE DA ALUNNI E STUDENTI È PARTE INTEGRANTE DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA CHE SPETTA ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ED AI DOCENTI, VENGONO ATTUATE LE SEGUENTI PRECAUZIONI: 1) controllare lo stato dell'autobus prima della partenza ed indicare all'autista eventuali anomalie, guasti o rotture che siano immediatamente visibili; 2) Il bagaglio a mano non deve superare le dimensioni 30x10x10 (Art. 164 comma 1 c.d.s.), tutto ciò che supera tale ingombro deve essere riposto nel portabagagli; 3) Le cinture di sicurezza devono essere obbligatoriamente indossate (quando l'autobus ne è provvisto); 4) Tutti i passeggeri devono rimanere seduti al proprio posto, è vietato sedersi sul gradino al fianco dell'autista; 5) L'utilizzo del bagno (se presente) deve essere autorizzato dall'autista e dall'insegnante; 6) L'Istituzione Scolastica chiede, nell'ambito del capitolato di gara pubblicato per la ricerca dell'azienda di trasporto, la stretta osservanza delle voci riportate di seguito che dovrà essere garantita	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA	IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI OGNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE CHE PREVEDA L'USO DI AUTOBUS

ORGANIZZATIVA GESTIONALE	VIAGGI DI ISTRUZIONE	<p>formalmente dal rappresentante legale dell'azienda stessa mediante firma della dichiarazione:</p> <p>L'autobus messo a disposizione dell'Istituto Scolastico per l'uscita:</p> <p>a) E' fornito di carta di circolazione e sull'automezzo è conservata copia di tale documento da esibire a richiesta, da cui è possibile desumere i dati del proprietario, l'effettuazione delle revisioni periodiche e la categoria del veicolo (N.C.C. o di linea);</p> <p>b) E' fornito di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'utilizzo al servizio di noleggio con conducente;</p> <p>c) E' protetto da polizza assicurativa per un massimale di € _____ per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate e ulteriore copertura assicurativa per la salita e la discesa dei passeggeri;</p> <p>d) E' fornito di cronotachigrafo (per percorrenze superiori a 50 km) ed è continuamente sottoposto a verifica dell'efficienza da parte di officina autorizzata;</p> <p>e) E' perfettamente in condizione di ospitare n° _____ persone e pertanto è adatto ad essere utilizzato per il viaggio per il quale è stato richiesto che prevede la partecipazione di n° _____ persone tra studenti ed accompagnatori</p> <p>f) E' perfettamente efficiente dal punto di vista meccanico e tale efficienza è comprovata dal visto di revisione tecnica annuale posto dagli uffici della M.C.T.C.;</p> <p>g) E' dotato di sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza)</p> <p>h) E' dotato almeno di 1 estintore di tipo approvato, posto in prossimità del sedile di guida ed almeno di una cassetta di primo soccorso;</p> <p>Il conducente dell'autobus messo a disposizione dell'Istituto per l'uscita :</p> <p>1) E' in possesso della patente D e dell'abilitazione professionale CQC e tale condizione è desumibile dal tesserino di riconoscimento rilasciato dalla ditta;</p> <p>2) E' dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana precedente il giorno della partenza;</p> <p>3) E' stato giudicato idoneo all'attività di autista dal medico competente della ditta;</p> <p>4) Effettuerà un riposo di almeno 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di guida dell'autista inferiore alle nove ore, nel caso in cui invece tale percorso superi le nove ore la ditta metterà a disposizione dell'Istituto due autisti che si alterneranno alla guida in modo che ciascuno di essi non superi le nove ore.</p>									
	RAPPORTI CON ALTRI DATORI DI LAVORO	<p>TUTTI I DATORI DI LAVORO CHE SI TROVANO AD INTERAGIRE, A VARIO TITOLO, CON L'ATTIVITA' SCOLASTICA VENGONO INVITATI A REDIGERE UN DOCUMENTO DAL QUALE SI EVINCONO LE REGOLE DA SEGUIRE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/08 (D.U.V.R.I.) O, NEL CASO IN CUI LE INTERFERENZE NON DERIVINO DA CONTRATTI DI APPALTO O PRESTAZIONE D'OPERA, UN PROTOCOLLO D'INTESA CHE POSSA RIDURRE AL MINIMO I RISCHI NASCENTI DALLA COMPRESENZA</p>	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	IN OCCASIONE DELL'INSORGERE DI OGNI TIPO DI INTERFERENZA							
	CONTROLLI PERIODICI	<p>AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAI DD.MM. 26/08/92 E 10/03/98 IL DATORE DI LAVORO, IN QUANTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' SVOLTA, VERIFICA CHE NEL CORSO DEL TEMPO NON VENGANO ALTERATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRUTTURA PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ESCLUSO QUANTO DI SPETTANZA DELL'ENTE PROPRIETARIO IN FORZA DELLE NORME VIGENTI O DI ALTRE INTESE CHE POSSANO CON ESSO ESSERE RAGGIUNTE.</p> <p>A TAL FINE E' ISTITUITO IL "REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI" LA CUI REDAZIONE VIENE AFFIDATA DAL DATORE DI LAVORO AD INCARICATI ALL'UOPO DESIGNATI.</p>	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	AZIONE CONTINUA							
	DOCUMENTI OBBLIGATORI	<p>AL FINE DI UNA PIU' CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA DISPORRE DI ALCUNI DOCUMENTI DAI QUALI E' POSSIBILE DESUMERE LA CONFORMITA' DI STRUTTURE ED IMPIANTI. PER COMODITA' SUDDIVIDIAMO LA DOCUMENTAZIONE IN OBBLIGATORIA (QUELLA A CUI L'ISTITUTO E' OBBLIGATO AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA) E DI SICUREZZA (QUELLA NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE CHE DEVE ESSERE TENUTA IN COPIA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO QUALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'). IN SEGUITO ALLA RICOGNIZIONE ESEGUITA, LA SITUAZIONE RISCONTRATA È LA SEGUENTE:</p> <table><tr><td>Documento di Valutazione dei Rischi</td><td>Presente in una stesura unificata con sezioni dedicate a ciascuna unità locale</td></tr><tr><td>Piano di Emergenza ed Evacuazione completo di Piano di Primo Soccorso</td><td>Presente in un esemplare personalizzato per ciascun edificio</td></tr><tr><td>Attestazione dell'attività informativa, formativa e di addestramento svolta</td><td>Gli attestati sono contenuti nei fascicoli personali dei singoli lavoratori</td></tr><tr><td>Schede di sicurezza</td><td>Le schede di sicurezza sono richieste al produttore all'atto dell'acquisto e vengono messe nella disponibilità del personale che utilizza i prodotti e degli addetti al primo soccorso</td></tr></table>	Documento di Valutazione dei Rischi	Presente in una stesura unificata con sezioni dedicate a ciascuna unità locale	Piano di Emergenza ed Evacuazione completo di Piano di Primo Soccorso	Presente in un esemplare personalizzato per ciascun edificio	Attestazione dell'attività informativa, formativa e di addestramento svolta	Gli attestati sono contenuti nei fascicoli personali dei singoli lavoratori	Schede di sicurezza	Le schede di sicurezza sono richieste al produttore all'atto dell'acquisto e vengono messe nella disponibilità del personale che utilizza i prodotti e degli addetti al primo soccorso	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA
Documento di Valutazione dei Rischi	Presente in una stesura unificata con sezioni dedicate a ciascuna unità locale										
Piano di Emergenza ed Evacuazione completo di Piano di Primo Soccorso	Presente in un esemplare personalizzato per ciascun edificio										
Attestazione dell'attività informativa, formativa e di addestramento svolta	Gli attestati sono contenuti nei fascicoli personali dei singoli lavoratori										
Schede di sicurezza	Le schede di sicurezza sono richieste al produttore all'atto dell'acquisto e vengono messe nella disponibilità del personale che utilizza i prodotti e degli addetti al primo soccorso										

ORGANIZZATIVA GESTIONALE		Relazione delle prove di evacuazione	Presenti nella misura di almeno 2 all'anno e tenute dal Datore di Lavoro e, in copia, dai referenti interessati		
		Verbalì delle riunioni periodiche annuali	Presenti in allegato al Documento di Valutazione dei Rischi		
		Formalizzazione della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale	Presente in segreteria		
	DOCUMENTI DI SICUREZZA	LA SITUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DEI SINGOLI EDIFICI DI CUI E' COSTITUITO L'ISTITUTO E' RIPORTATA ALL'INTERNO DELLA SEZIONE DEDICATA ALLE SINGOLE UNITA' LOCALI.			
	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI	ATTESO CHE UNA BUONA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON PUÒ PRESCINDERE DALL'ESAME DEGLI INFORTUNI O NEAR MISS PIÙ SIGNIFICATIVI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DI CUI SI ABBIA NOTIZIA AL FINE DI METTERE IN CAMPO AZIONI CHE POSSANO FARE IN MODO CHE ALTRI EPISODI SIMILI NON SI VERIFICHINO PIU', E' IN USO LA PRASSI DI TENERE SOTTO CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, LA FREQUENZA E LA GRAVITA' DEGLI INFORTUNI CHE SI VERIFICANO NONCHE' IL FATTO CHE GLI STESSI SI SIANO DETERMINATI PER VIOLAZIONI DELLE NORME O DELLE PRASSI AVENTI A CHE FARE CON LA SICUREZZA SUL LAVORO.			
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	RAPPORTI CON I LAVORATORI	TUTTI I LAVORATORI HANNO RICEVUTO O RICEVERANNO (TALVOLTA LA FORMAZIONE DEI SUPPLENTI TEMPORANEI O DEGLI AVENTI DIRITTO IMMESSI IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO NON E' AGEVOLE DA ORGANIZZARE IMMEDIATAMENTE) UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SPECIFICAMENTE INCENTRATA SUI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE RICOPERTA	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO	
		DURANTE I MOMENTI INFORMATIVI SI PROVVEDE A RAMMENTARE AD OGNI DOCENTE CHE LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI IN AULA DEVE GARANTIRE A CIASCUNO UN'ADEGUATA VIA DI FUGA	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DEI CORSI	
		DURANTE I MOMENTI INFORMATIVI SI PROVVEDE A RAMMENTARE AD OGNI DOCENTE LA NECESSITA' CHE ESSO PROVVEDA ALL'INFORMAZIONE DEI PROPRI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA FIN DAI PRIMI GIORNI DELL'ANNO SCOLASTICO	DATORE DI LAVORO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DEI CORSI	
	INFORMAZIONE	ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SONO ATTUATE LE SEGUENTI MISURE INFORMATIVE: CREAZIONE NEI PLESSI DI UNO SPAZIO DENOMINATO "BACHECA DELLA SICUREZZA" IN CUI SONO AFFISSI: - PIANO DI EMERGENZA - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA - NORME DI COMPORTAMENTO - PLANIMETRIE GENERALI EDIFICIO CONSEGNA/MESSA A DISPOSIZIONE TRAMITE SITO O PIATTAFORMA, AD INIZIO ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE, DI UNA CIRCOLARE CHE RAMMENTA ALLE LAVORATRICI GLI OBBLIGHI CUI SONO TENUTE IN CASO DI GRAVIDANZA CONSEGNA/MESSA A DISPOSIZIONE TRAMITE SITO O PIATTAFORMA, AD INIZIO ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE, DI "MANUALI INFORMATIVI E PROCEDURE DI SICUREZZA" DETTI M.I.P.S. CREATI ADHOC PER CIASCUNA CATEGORIA OMOGENEA DI LAVORATORI CONSEGNA/MESSA A DISPOSIZIONE TRAMITE SITO O PIATTAFORMA, AD INIZIO ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE, DI UN VADEMECUM INFORMATIVO CONTENENTE ALCUNE LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA NONCHE' UN ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE	
		FORMAZIONE	ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SONO ATTUATE LE SEGUENTI MISURE FORMATIVE: CORSO GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI COME DEFINITO DALL'ART. 37 D.LGS 81/08 E RELATIVO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CORSO SPECIFICO PER I LAVORATORI DELLE DIVERSE CATEGORIE COME DEFINITO DALL'ART. 37 D.LGS 81/08 E RELATIVO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CORSO AGGIUNTIVO PER I PREPOSTI COME DEFINITO DALL'ART. 37 D.LGS 81/08 E RELATIVO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CORSO SPECIFICO PER I DIRIGENTI COME DEFINITO DALL'ART. 37 D.LGS 81/08 E RELATIVO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO DI TIPO B COME DEFINITO DAL D.M. 388/2003 E RELATIVO AGGIORNAMENTO TRIENNALE CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO COME DEFINITO DAL D.M. 10/03/1998 E RELATIVO AGGIORNAMENTO TRIENNALE NEI LUOGHI IN CUI, PUR NON ESSENDOVI UN OBBLIGO COGENTE, L'ISTITUTO DISPONE DI UN DEFIBRILLATORE (D.A.E.) IL DIRIGENTE SCOLASTICO FACILITA L'ORGANIZZAZIONE DI SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO.	DATORE DI LAVORO DIRIGENTE/PREPOSTO ALLA SEGRETERIA E DI PLESSO R.S.P.P. / A.S.P.P.	ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE

L'ANALISI DEGLI INFORTUNI E DEI "NEAR MISS" COME METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Vari studi hanno messo in evidenza come, per ogni incidente rilevante in grado di comportare anche la morte di un lavoratore, sia possibile identificare all'incirca dai 30 ai 60 incidenti con lesioni reversibili e dai 300 ai 600 "near miss".

Con il termine "near miss" (quasi infortuni) si intende *un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non lo ha fatto*; in sostanza, un evento che aveva in sé la potenzialità di produrre un infortunio, ma ciò non è avvenuto solo per una mera questione di fortuna.

E' bene sottolineare come facciano parte di questa categoria anche quegli incidenti che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, ovvero quei lievi eventi infortunistici che non portano a significativi giorni di assenza di lavoro.

Considerato quindi quanto è statisticamente elevato il numero di near miss, risulta facilmente comprensibile come sia di fondamentale importanza la loro rilevazione, tuttavia all'interno delle organizzazioni, e la scuola non sfugge a questa spiacevole considerazione, si sottovaluta o non sono ancora maturi i tempi per un approccio preventivo di questo genere.

A livello normativo, riferimenti che pongono l'attenzione sui near miss esistono, nonostante non sussista un vero e proprio obbligo relativamente alla registrazione di questi eventi. Nel Testo Unico oggi vigente, per esempio, si richiede espressamente la "riduzione dei rischi alla fonte" e, siccome i quasi incidenti rappresentano a tutti gli effetti l'"embrione" di un infortunio ed evidenziano senza dubbio un rischio: noto o nuovo, che richiede un intervento, l'Istituto nell'ambito dei suoi momenti formativi, investe tempo affinché il personale scolastico tutto si senta investito di questo obbligo di segnalazione di ogni evento che possa avere le caratteristiche di un near miss.

Sono infatti gli stessi lavoratori che dovrebbero essere in grado di descrivere i fatti anomali che non hanno procurato danni fisici alle persone o di collegare un evento infortunistico a episodi simili senza lesione considerato che, in tutto questo, l'esperienza del lavoratore è elemento molto importante nel completamento coerente dell'analisi dei rischi lavorativi.

E' altamente probabile che, almeno una volta nella vita lavorativa, sia capitato a tutti di trovarsi di fronte ad una situazione dove si è arrivati a pensare: "Fortunatamente non mi sono fatto nulla, ma poteva succedere che...". Questa frase è chiaro segnale dell'esperienza di una situazione potenzialmente infortunistica che, per fortuna, non ha generato danno alle persone.

La segnalazione di un near miss, in conclusione, dovrebbe aiutare a stabilire e rafforzare le pratiche di sicurezza sul posto di lavoro e le informazioni raccolte dovrebbero consentire l'individuazione di azioni correttive alle criticità; ha la potenzialità, infine, di permettere il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di sicurezza e di dimostrare l'impegno della dirigenza nei confronti della tematica.

All'interno dell'Istituto è in uso lo strumento della segnalazione dei possibili pericoli, basati anche sui near miss, operata da qualsiasi lavoratore che ha il compito, ribadito in occasione di ogni sessione formativa ed informativa, di comunicare al referente per la sicurezza del plesso (A.S.P.P.) o al Dirigente/Preposto, ogni episodio che possa costituire una forma di pericolo che debba essere contenuta mediante l'intervento del Dirigente Scolastico o dell'Ente Locale proprietario.

Alla pagina successiva una rappresentazione grafica dell'andamento degli infortuni.

SCHEDE, ESTRATTI E ALLEGATI

Prima preoccupazione di chi ha steso il presente documento è quello della sua facilità di lettura.

Al fine di ottenere tale risultato, nelle pagine seguenti sono presenti **schede** destinate ad una esposizione grafica dei risultati ottenuti dalle valutazioni fatte (come nel caso degli infortuni e dei near miss), **estratti** nei quali viene condensata tutta l'attività di analisi svolta fornendo immediatamente l'esito della stessa (casi di sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale prescritti) ed **allegati**, dotati di una loro autonomia, che possono facilmente essere estrapolati dal documento per una lettura singola (è il caso di quello sulla gravidanza e del piano di attuazione).

SCHEDA

STATISTICA INFORTUNI

STUDIO TECNICO LEGALE

CORBELLINI

Studio AG.I.COM. S.r.l.

Dalla verifica degli Infortuni comunicati al S.P.P. dalla segreteria, nonché dall'analisi dei rapporti compilati in occasione di singoli sinistri, sono stati rilevati i seguenti dati oggetto di studio che consentono il computo di indici utili alla valutazione dell'andamento quinquennale degli infortuni nell'Istituto.

CALCOLO DEL NUMERO DI ORE ANNUE LAVORATE NELL'ISTITUTO

CATEGORIA DI LAVORATORI	ORE SETTIM. LAVORATE	SETTIMANE LAV. ANNUALI	NUMERO DI IMPIEGATI	ORE ANNUALI LAVORATE
DIRIGENTE SCOLASTICO	36	46	1	1.656
DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMIN.VI	36	46	1	1.656
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	36	46	8	13.248
ASSISTENTI TECNICI	36	46	1	1.656
COLLABORATORI SCOLASTICI	35	46	21	33.810
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	25	46	22	25.300
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	22	46	85	86.020
DOCENTI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO	18	46	53	43.884
DOCENTI SCUOLA SEC. DI 2° GRADO	18	46	0	0
TOTALE ORE ANNUALI LAVORATE				207.230

DETERMINAZIONE DELL'"INDICE DI FREQUENZA" DEGLI INFORTUNI NELL'ULTIMO ANNO SCOLASTICO COMPLETO

Si definisce "INDICE DI FREQUENZA" il risultato di questa formula :

$$\frac{\text{N° di infortuni} \times 100.000}{\text{N° di ore lavorate}}$$

N° DI INFORTUNI
ULTIMO A/S

2

Si ritiene elevato un indice di frequenza (I.F.) superiore a DIECI.

1,44

4 ANNI FA

2,80

3 ANNI FA

2,13

2 ANNI FA

4,79

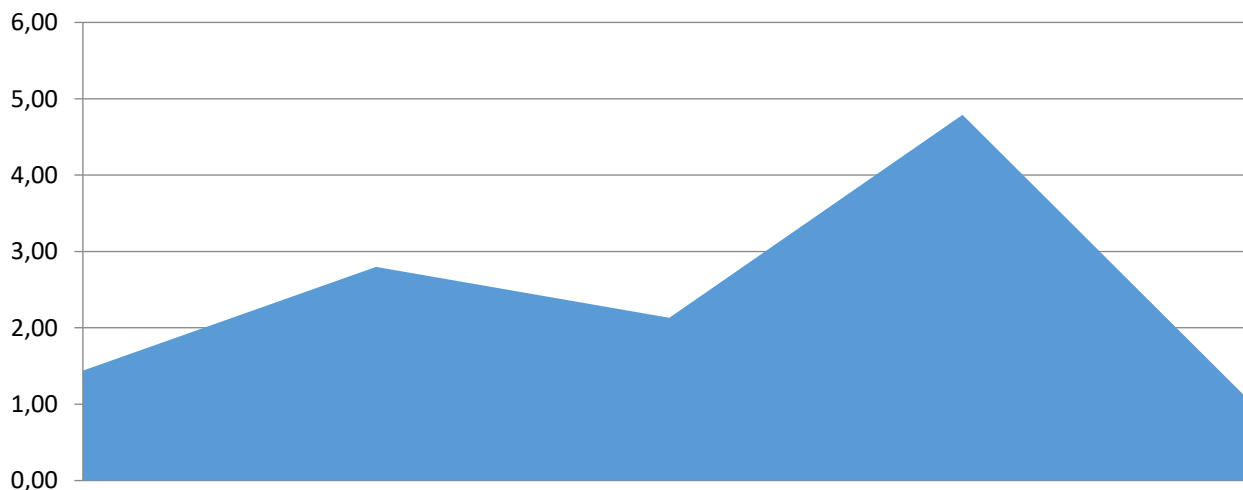
ANNO SCORSO

I.F.

0,97

ULTIMO ANNO SCOLASTICO COMPLETO

ANDAMENTO I.F. NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI (*)



(*) I dati sono disponibili solamente con riferimento agli anni scolastici in cui l'Istituto è stato seguito dall'RSPP scrivente.

SCHEDA

STATISTICA INFORTUNI

STUDIO TECNICO LEGALE

CORBELLINI

Studio AGI.COM. S.r.l.

DETERMINAZIONE DELL'"INDICE DI GRAVITA'" DEGLI INFORTUNI NELL'ULTIMO ANNO SCOLASTICO COMPLETO

Si definisce "INDICE DI GRAVITA'" il risultato di questa formula :

$$\frac{[\text{Giorni di Infort.} + (\text{gradi Inval. Perm.} \times 75)] \times 1.000}{\text{N}^\circ \text{ di ore lavorate}}$$

GIORNI DI INFORT.
ULTIMO A/S

69

GRADI INV. PERM.
ULTIMO A/S

0

Convenzionalmente, in base alle norme UNI, si addebitano 75 giornate di lavoro per ogni grado di invalidità permanente derivante al lavoratore da un infortunio; il caso mortale è equiparato ad una rendita del 100% pari a 7.500 giornate di lavoro perse.

Si ritiene elevato un indice di gravità (I.G.) superiore a CINQUE.

0,16

4 ANNI FA

0,35

3 ANNI FA

0,23

2 ANNI FA

0,64

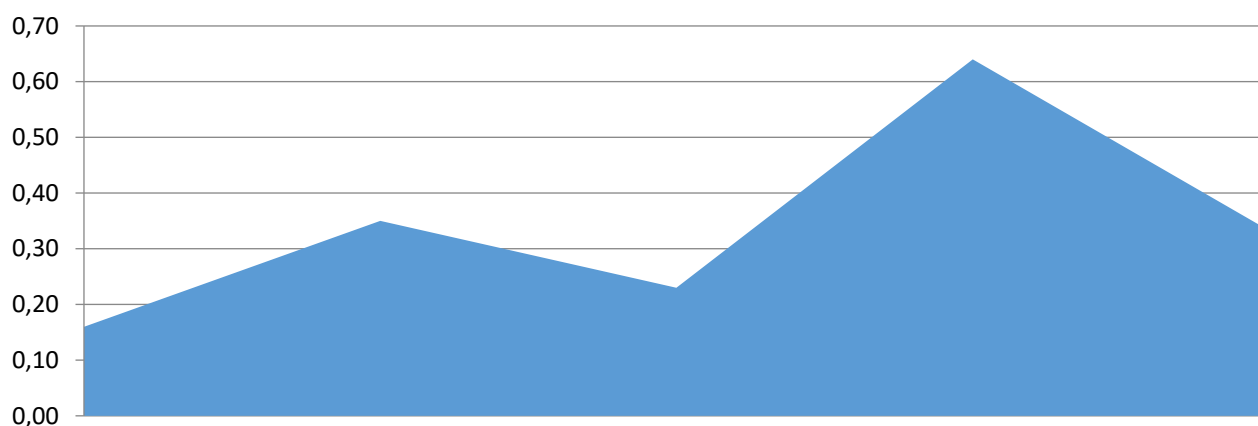
ANNO SCORSO

I.G.

0,33

ULTIMO ANNO SCOLASTICO COMPLETO

ANDAMENTO I.G. NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI (*)



INFORTUNIO / NEAR MISS

MISURA ADOTTATA PER EVITARE IL SUO RIPETERSI

SI SONO VERIFICATI, A DANNO DEGLI ALLIEVI, ALCUNI INFORTUNI DURANTE L'ATTIVITA' FISICA	ATTESO CHE NESSUNO DEGLI INFORTUNI SI E' VERIFICATO PER MOTIVI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED ALLE STRUTTURE, SI E' RAMMENTATO AI DOCENTI INTERESSATI L'IMPORTANZA DI ATTUARE UNA VERIFICA PERIODICA VISIVA, DELLO STATO DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI E DI NON MANCARE NELLA VIGILANZA

(*) I dati sono disponibili solamente con riferimento agli anni scolastici in cui l'Istituto è stato seguito dall'RSPP scrivente.

[illegible]

(*) I dati sono disponibili solamente con riferimento agli anni scolastici in cui l'Istituto è stato seguito dall'RSPP scrivente.

ESTRATTO

SORVEGLIANZA SANITARIA**ESTRATTO DELLE MANSIONI CHE COMPORTANO L'ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER CATEGORIA**

Al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità del presente documento, in questa scheda vengono elencati per estratto le mansioni, categoria per categoria, che comportano l'attivazione, da parte del Datore di Lavoro, della sorveglianza sanitaria obbligatoria ex Artt. 38 ss D.Lgs 81/2008:

AMMINISTRATIVI (D.S.G.A. E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI)

ESPOSIZIONE AI VIDEOTERMINALI PER OLTRE 20 h/sett - Art. 176

SORVEGLIANZA ATTIVATA**COLLABORATORI SCOLASTICI**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - Art. 168

MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE

SORVEGLIANZA ATTIVATA**DOCENTI**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIM. ALLIEVI E DIV. ABILI) - Art. 168

MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE

**SORVEGLIANZA ATTIVATA
SOLO PER I DOCENTI DI INFANZIA E SOLO
SE ESPOSTI A QUESTI RISCHI****DOCENTI DI SOSTEGNO**

ESPOSTI A POTENZIALI URTI E STRATTONAMENTI

NON PREVISTA

ESPOSTI A POTENZIALE CONTATTO CON SALIVA, URINA, FECI E MATERIALE BIOLOGICO

NON PREVISTA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIMENTAZIONE ALLIEVI DIV. ABILI)

SORVEGLIANZA ATTIVATA**ASSISTENTI TECNICI**

ESPOSIZIONE AI VIDEOTERMINALI PER OLTRE 20 h/sett - Art. 176

SORVEGLIANZA ATTIVATA**MANSIONI ACCESSORIE**

ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE

NON PREVISTA

ESTRATTO

D.P.I.**ESTRATTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN USO**

Al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità del presente documento, in questa scheda vengono elencati per estratto i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) indicati dal Datore di Lavoro in funzione dell'analisi svolta al fine di ridurre al minimo il rischio residuo al termine dell'applicazione delle misure di sicurezza preventive:

PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI IN VINILE/NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE INTERNA	COLLABORATORI SCOLASTICI	DOCENTI ESPOSTI R. BIOLOGICI
EN420 (REQUISITI GENERICI) - EN374 (IMPERMEABILI) - AQL1 (SENZA POLVERE)		

GUANTI IN GOMMA RIUTILIZZABILI	COLLABORATORI SCOLASTICI	
ATTIVITA' DI PULIZIA E LAVORI MANUALI GENERICI		

GUANTI IN CROSTA	ADDETTO PICCOLA MANUTENZ.	
EN-388 EN388 A1 B1 C1 D1 (REQUISITI PROTEZIONE MECCANICA STANDARD)		

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

OCCHIALI A MASCHERA (CHIUSURA LATERALE E SOPRACILIARE) IN PLASTICA	COLLABORATORI SCOLASTICI	
EN166 Liv. 3 (LIQUIDI) - Solidità di tipo F (RESISTENTE ALL'IMPATTO)		

VISIERA PARASCHEGGE IN RETE O PLASTICA	ADDETTO PICCOLA MANUTENZ.	
EN-166 (OCCHI) - EN1731 (RETE) - LIVELLO DI RESISTENZA B O SUPERIORE		

PROTEZIONE DELL'UDITO

CUFFIE OTOPROTETTRICI	ADDETTO PICCOLA MANUTENZ.	
SNR 25db (VALORE DI ATTENUAZIONE) - EN-352 (UDITO)		

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP1	ADDETTO PICCOLA MANUTENZ.	
UNI EN 149:2009		

ESTRATTO

D.P.I.**PROTEZIONE DEL PIEDE**

CALZATURE ANTISCIVOLO CHIUSE, BASSE, TRASPIRANTI E LAVABILI	COLLABORATORI SCOLASTICI	
SRA (ANTISCIVOLO)		
SCARPA CON PUNTALE RINFORZATO E SUOLA ANTISCIVOLO E ANTITAGLIO	ADDETTO PICCOLA MANUTENZ.	
EN-388 EN388 A1 B1 C1 D1 (REQUISITI PROTEZIONE MECCANICA STANDARD)		

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CAMICE O TUTA DA LAVORO	COLLABORATORI SCOLASTICI	
COTONE UNI EN340 (REQUISITI GENERICI DI SICUREZZA)		

Il Datore di Lavoro ha eseguito formalmente la consegna dei dispositivi prescritti ai lavoratori destinatari degli stessi. I dispositivi forniti in modo "cumulativo" in quanto di tipo monouso, usa e getta, vengono messi a disposizione dei lavoratori senza formalizzazione della specifica consegna.

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) vigila sul loro puntuale utilizzo da parte dei lavoratori interessati, in subordine, in accordo con quanto disposto dagli Artt. 18 c.1 f e 19 c.1 a, tale vigilanza è assicurata dal D.S.G.A. e dai Collaboratori del D.S. in quanto "Dirigenti della sicurezza" nonchè dai singoli Docenti (limitatamente ai dispositivi in uso agli allievi nei laboratori ed aule speciali) in quanto "Preposti".

Tutti i Lavoratori sono informati del fatto che, in caso di deterioramento dei dispositivi loro assegnati o di termine delle scorte, il reintegro deve essere richiesto prontamente al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

GRAVIDANZA

ESTRATTO DEI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI E' COMPOSTO L'ISTITUTO SCOLASTICO CHE POSSONO COSTITUIRE UN FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO PER UNA LAVORATRICE GESTANTE, PUERPERA ED IN ALLATTAMENTO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

NORMATIVA

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che si è via via notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa rappresentata dal Decreto Legislativo 81 del 2008.

Le principali norme di riferimento sono:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità e ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 1026/76). La legge prevede il divieto, per i datori di lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;

Legge 903/77: in cui all'art. 5 si vieta tassativamente il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per le lavoratrici del settore manifatturiero industriale ed artigiano;

D.Lgs. 81/08: in base ad esso il datore di lavoro è obbligato ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso una codificata serie di misure. Queste prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori da effettuarsi tenendo conto di coloro che presentano particolari suscettibilità. In siffatto modo la gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale determinati rischi lavorativi risultano maggiorati. Inoltre il datore di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente (se designato) dispone i controlli medici per valutare la risposta individuale a determinati fattori di rischio. Il titolo II stabilisce inoltre che alle donne incinte e alle madri che allattano il datore di lavoro garantisca la possibilità di riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate;

D.Lgs. 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento. In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità. Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione;

D.Lgs. 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro. Tutto ciò nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

La scienza è concorde nel ritenere che possano essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- **AGENTI FISICI** (p.es: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, etc.)
- **AGENTI CHIMICI** (p.es: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati)
- **AGENTI BIOLOGICI** (p.es: rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione etc.)
- **PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO** (trasporto di pesi, rumore impulsivo o superiore ad 80 dBA, etc.).

E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 15 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Sulla base di quanto esposto il datore di lavoro, quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre ad eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessun fattore possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Infine deve essere rimosso il rischio potenziale includendo anche eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

La finalità della valutazione specifica contenuta in questo allegato è quella di effettuare la valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento secondo le indicazioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 151 26/03/2001.

MISURE GENERALI PRESE DALL'ISTITUTO A TUTELA DELLA LAVORATRICE GESTANTE, PUERPERA O IN ALLATTAMENTO

INDICAZIONI AL DATORE DI LAVORO

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all'istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.

Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione, conservando tuttavia la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria. Il DPR 25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri.

Nel caso la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88). La RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO deve essere avanzata presentando istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, corredata da certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

INDICAZIONI ALLA LAVORATRICE

Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro (al 7° mese di gravidanza) le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. (Art. 21 comma 1 D.Lgs 151/2001).

Le lavoratrici in gravidanza, per usufruire della tutela prevista dalle normative in materia, devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, mediante apposita certificazione medica attestante tale stato. (Artt. 6 comma 1 e 8 comma 2 D.Lgs 151/2001). Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui il rapporto di lavoro si perfeziona, informa mediante comunicazione ufficiale di cui rimane prova agli atti, tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, circa l'obbligo di comunicare per iscritto al Capo d'Istituto, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

MISURE SPECIFICHE TESE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI

DOCENTI E DOCENTI DI SOSTEGNO

Rischio biologico

E' vietato alla docente in stato di gravidanza e in allattamento, ogni operazione di assistenza primaria degli allievi che possa comportare un rischio di natura biologica (contatto con urina, feci, sangue, saliva etc.).

Le docenti di sostegno potranno proseguire la loro attività esclusivamente se affiancate ad allievi con disabilità tale da non determinare nessuna esposizione potenziale a saliva, urina, feci, sangue ed altro materiale biologico.

Rischio chimico

La docente in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

E' inoltre vietato ogni contatto con agenti chimici pericolosi svolto per finalità didattica.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le docenti questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento ed ausilio di allievi con problematiche deambulatorie temporanee o perpetue.

In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono inoltre assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Urti

Le docenti in stato di gravidanza sono esonerate dall'attività di vigilanza degli spazi comuni durante gli intervalli al fine di evitare loro l'esposizione a possibili urti e spintoni. Le docenti di sostegno potranno proseguire la loro attività esclusivamente se affiancate ad allievi con disabilità che non comporti possibili condotte aggressive o atteggiamenti impulsivi non contenibili.

Rumore, affaticamento vocale e stress

La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per la docente. La vivacità degli allievi, le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo ai rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

Le lavoratrici che si trovino in queste condizioni devono aumentare la frequenza e la durata delle pause dal lavoro.

COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Rischio biologico

E' vietata alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di assistenza primaria degli allievi che possa comportare un rischio di natura biologica (contatto con urina, feci, sangue, saliva etc.).

Rischio chimico

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici. E' inoltre da evitare l'utilizzo dei prodotti chimici di pulizia pericolosi.

Rischi derivanti da cattiva postura

E' vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali).

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia

Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento ed accudimento di allievi che necessitino di assistenza. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Per le collaboratrici scolastiche il principale pericolo è riferito ai lavori faticosi di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando alle interessate le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei bambini).

Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza.

Spostamenti in auto o a piedi

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI

Rischi derivanti da cattiva postura

All'interno dell'Istituto le lavoratrici spesso utilizzano il videoterminale per oltre di 20 ore settimanali.

Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss del D.Lgs 81/2008.

Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer.

Rischio chimico

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le assistenti amministrative questo pericolo è correlato alla movimentazione di faldoni, fascicoli, scatoloni etc.

In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Spostamenti in auto o a piedi

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

ESITO DELLA VALUTAZIONE SVOLTA

Al netto delle misure preventive sopra elencate, sono state espressamente valutati i seguenti rischi:

D.S.G.A. ED ASSISTENTI AMMINISTRATIVE

GRAVIDANZA

ALLATTAMENTO

ESPOSIZIONE AL VIDEOTERMINALE

**GARANTIRE MAGGIORI
PAUSE****COMPATIBILE****COLLABORATRICI SCOLASTICHE**

GRAVIDANZA

ALLATTAMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (SPOSTAMENTO ARREDI)

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIMENTAZIONE ALLIEVI DIV. ABILI)

INCOMPATIBILE**INCOMPATIBILE**

MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE

INCOMPATIBILE**INCOMPATIBILE**

MOVIMENTI RIPETITIVI

**GARANTIRE MAGGIORI
PAUSE****COMPATIBILE**

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (PRODOTTI PER LE PULIZIE E TONER)

**INCOMPATIBILE CON
L'USO DI AGENTI
PERICOLOSI****INCOMPATIBILE CON
L'USO DI AGENTI
PERICOLOSI****COMPATIBILE NEGLI
ALTRI CASI****COMPATIBILE NEGLI
ALTRI CASI**

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALLIEVI)

INCOMPATIBILE**INCOMPATIBILE**

USO DI SCALE PORTATILI

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

USCITE FUORI SEDE

**LIMITARNE LA
FREQUENZA****COMPATIBILE**

SERVIZIO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA

INCOMPATIBILE**INCOMPATIBILE****MANSIONI ACCESSORIE**

ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE

INCOMPATIBILE**EVITARE SFORZI
ECESSIVI**

DOCENTI		
	GRAVIDANZA	ALLATTAMENTO
AFFATICAMENTO VOCALE	GARANTIRE MAGGIORI PAUSE	COMPATIBILE
RUMORE	EVITARE STRESS ECCESSIVO	COMPATIBILE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIMENTAZIONE ALLIEVI DIV. ABILI)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (ATTIVITA' DIDATTICA DI SCIENZE/CHIMICA)	INCOMPATIBILE CON L'USO DI AGENTI PERICOLOSI	INCOMPATIBILE CON L'USO DI AGENTI PERICOLOSI
	COMPATIBILE NEGLI ALTRI CASI	COMPATIBILE NEGLI ALTRI CASI
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALLIEVI)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
ATTIVITA' NEI LABORATORI MULTIMEDIALI / INFORMATICA	GARANTIRE MAGGIORI PAUSE	COMPATIBILE
ATTIVITA' GINNICA	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE
USO DI SCALE PORTATILI	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE
USCITE FUORI SEDE	LIMITARNE LA FREQUENZA	COMPATIBILE
SERVIZIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA IN AFFIANCAMENTO AD ALLIEVI CON MALATTIE NERVOSE / MENTALI (RISCHIO DI URTI E STRATTONAMENTI)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
SERVIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA (RISCHIO BIOLOGICO)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
SERVIZIO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA (RISCHIO BIOLOGICO, MOVIMENTAZIONE BAMBINI E POSTURE INCONGRUE)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE

DOCENTI DI SOSTEGNO

I rischi reali a cui è esposta la docente di sostegno devono essere valutati, di volta in volta, in funzione degli allievi a cui la stessa è affiancata. Dall'esito di questa analisi, derivano queste conseguenze:

SE ESPOSTA A POTENZIALI URTI E STRATTONAMENTI	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
SE ESPOSTA A CONTATTO CON SALIVA, URINA, FECI E MATERIALE BIOLOGICO	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
SE AVVIENE MOVIMENTAZIONE DI ALLIEVI CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
IN TUTTI GLI ALTRI CASI IN CUI NON SUSSISTONO I RISCHI DI CUI SOPRA	COMPATIBILE	COMPATIBILE

L'attività laboratoriale determina talvolta l'esposizione della lavoratrice a fattori di rischio che possono riverberarsi negativamente sulla gravidanza e sulla fase di allattamento. Inoltre appare maggiormente a rischio rispetto alle altre, l'attività della docente di sostegno a causa della più elevata probabilità che la stessa sia interessata da potenziale contatto con agenti biologici (saliva, urina, feci) nel caso di disabilità gravi e da urti a causa di comportamenti inconsulti tenuti da allievi con problematiche di natura cognitivo-comportamentale.

ASSISTENTI TECNICHE

GRAVIDANZA

ALLATTAMENTO

ESPOSIZIONE AL VIDEOTERMINALE	GARANTIRE MAGGIORI PAUSE	COMPATIBILE
-------------------------------	---------------------------------	--------------------

PRECISAZIONI

Appare più a rischio rispetto agli altri, l'attività della docente di sostegno a causa della più elevata probabilità che la stessa sia interessata da potenziale contatto con agenti biologici (saliva, urina, feci) e da urti a causa di comportamenti inconsulti tenuti da ragazzini con problematiche di natura cognitivo-comportamentale. Parimenti la docente di scuole dell'infanzia risulta essere maggiormente esposta a rischio biologico anche in considerazione della maggior incidenza, in età prescolare, delle malattie esantematiche.

CONCLUSIONI

Volendo trarre delle conclusioni rispetto a quanto sopra descritto, appare evidente che, tutte le mansioni per le quali è riportato il termine "INCOMPATIBILE" di colore rosso, non potranno essere svolte quando la lavoratrice si trova in condizione di gravidanza o in fase di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Al fine di osservare tale limite, il Dirigente Scolastico deve, quando possibile, modificare temporaneamente il mansionario della lavoratrice onde evitare l'esposizione al rischio. Quando tutto questo appare impossibile, il Dirigente Scolastico deve attivare per la lavoratrice la procedura di interdizione anticipata dal lavoro, che potrà essere accolta a condizione che: il presente Documento di valutazione dei rischi riconosca il rischio dell'attività come tale e che il Dirigente non abbia oggettivamente la possibilità di adibirla ad altra mansione.

REVISIONE

Il presente Allegato, al pari dell'intero Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame. Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.